


38
07

> Aiuto all'esecuzione – Requisiti per il rilascio della licenza di pesca

Attestato per l'ottenimento della licenza di pesca per pesci e gamberi



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Ufficio federale dell'ambiente UFAM

Ufficio federale di veterinaria UFV

Valenza giuridica della presente pubblicazione

La presente pubblicazione, elaborata dall'UFAM e dall'UFV in veste di autorità di vigilanza, è un testo d'aiuto all'esecuzione destinato primariamente alle autorità esecutive. Nel testo viene data concretezza a concetti giuridici indeterminati, inclusi in leggi e ordinanze, nell'intento di promuoverne un'esecuzione uniforme. Le autorità esecutive che si attengono ai testi d'aiuto all'esecuzione possono avere la certezza di rispettare il diritto federale. Sono tuttavia ammesse anche soluzioni alternative, purché siano conformi al diritto in vigore.

Nota editoriale

Editori

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), Ufficio federale di veterinaria (UFV).

L'UFAM è un Ufficio del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC). L'UFV è un Ufficio del Dipartimento federale dell'economia (DFE).

Autori

Pascale Steiner, sezione Pesca e fauna acquatica, UFAM
Erich Staub, capo della sezione Pesca e fauna acquatica, UFAM

Supervisione

Gruppo di lavoro Attestato specialistico

Indicazione bibliografica

Steiner P., Staub E. 2007: Aiuto all'esecuzione - Requisiti per il rilascio della licenza di pesca. Attestato per l'ottenimento della licenza di pesca per pesci e gamberi. Pratica ambientale n. 0738. Ufficio federale dell'ambiente, Berna, 9 p.

Traduzione

Maria Raffaella Bruno Realini e Servizio linguistico italiano UFAM

Foto di copertina

Andreas Hertig

Questa pubblicazione è disponibile anche in lingua tedesca e francese (UV-0738-D/F).

Scarica il PDF:

www.umwelt-schweiz.ch/uv-0738-i

(disponibile soltanto in formato elettronico)

Codice: UV-0738-I

© UFAM, Stato 2009

> Abstracts

On 1 January 2009, Article 5a of the Ordinance relating to the Federal Law on Fishing (VBGF) will come into force regulating requirements about the technical knowledge of fishermen. A new aspect is that those who want to obtain a permit to catch fish or crayfish must be able to prove that they have sufficient knowledge about fishing. For short-term permits, an information leaflet will be given away. To obtain a longer-term permit, it will be necessary to take a course.

Keywords: catching fish, permits, training anglers, proof of expertise, Article 5a of the VBGF

Der am 1. Januar 2009 in Kraft tretende Artikel 5a der Verordnung zum Bundesgesetz über die Fischerei (VBGF) regelt die Anforderungen bezüglich Fachwissen der Fischenden. Neu müssen alle Fischenden, die eine Berechtigung zum Fang von Fischen oder Krebsen erwerben wollen, ausreichende Kenntnisse über die Fischerei vorweisen können. Für Kurzzeitpatente wird ein Informationsblatt abgegeben. Für den Erwerb eines grösseren Patentes ist der Besuch eines Kurses nötig.

Stichwörter: Fischfang, Patente, Anglerausbildung, Sachkundennachweis, Artikel 5a der VBGF

L'art. 5a de l'ordonnance relative à la loi fédérale sur la pêche (OLFP), qui entrera en vigueur le 1^{er} janvier 2009, définit quelles connaissances spécialisées doivent avoir les pêcheurs. Tous les pêcheurs souhaitant acquérir un droit pour la capture de poissons ou d'écrevisses devront prouver qu'ils disposent de connaissances suffisantes sur la pêche. Un dépliant sera distribué aux acquéreurs de permis de courte durée. Pour l'obtention d'un permis de plus longue durée, la fréquentation d'un cours sera obligatoire.

Mots-clés : pêche, permis, formation des pêcheurs à la ligne, attestation de compétence, article 5a de l'OLFP

L'articolo 5a dell'ordinanza concernente la legge federale sulla pesca (OLFP), il quale entrerà in vigore il 1° gennaio 2009, definisce le competenze necessarie che i pescatori devono possedere. Secondo il nuovo articolo, chi intende acquistare una licenza di pesca per pesci o gamberi deve dimostrare di possedere conoscenze sufficienti sulla pesca. Per le patenti di breve durata viene distribuito un pieghevole informativo, mentre per l'acquisto di patenti valide per periodi più lunghi è necessaria la frequenza di un corso.

Parole chiave: pesca, patenti, formazione per pescatori, attestato specialistico, articolo 5a OLFP

1 Introduzione

Un miglioramento del comportamento dei pescatori nei confronti dei pesci¹ è richiesto da tempo soprattutto dalle organizzazioni che si occupano della protezione degli animali. Con la revisione del 30 agosto 2006 dell'ordinanza del 24 novembre 1993 concernente la legge federale sulla pesca (OLFP; RS 923) è stato pertanto introdotto nella legislazione il principio secondo cui chiunque intenda acquisire una licenza (o patente) di pesca deve possedere sufficienti conoscenze su pesci e gamberi, nonché su un esercizio della pesca conforme alle esigenze in materia di protezione degli animali.

OLFP, RS 923.01

La prescrizione del diritto federale è formulata in senso lato e concede ai Cantoni un margine di manovra fondamentalmente ampio in sede d'esecuzione. Sarebbe tuttavia auspicabile che i Cantoni applicassero il nuovo articolo 5a OLFP in maniera analoga. Per raggiungere quest'obiettivo si è pertanto deciso, in occasione della riunione annuale del 2005 degli uffici cantonali della pesca, di costituire un gruppo di lavoro volto ad armonizzare l'attuazione del nuovo articolo 5a OLFP.

Attuazione uniforme

La nuova prescrizione, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2009, recita:

Art. 5a Requisiti per il rilascio della licenza di pesca

Chi intende acquistare una licenza di pesca per pesci o gamberi deve dimostrare di possedere conoscenze sufficienti sui pesci e sui gamberi nonché sul rispetto della protezione degli animali nell'ambito dell'esercizio della pesca.

Edito a cura dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e dell'Ufficio federale di veterinaria (UFV), il presente aiuto all'esecuzione è stato redatto in collaborazione con un gruppo di lavoro formato da rappresentanti dei Cantoni di Berna, Basilea Città, Ginevra e Zurigo, della Protezione Svizzera degli Animali PSA, della Federazione Svizzera di pesca, dello Schweizer Sportfischer Brevet e dell'Ufficio svizzero di consulenza per la pesca. In seno allo stesso gruppo di lavoro sono state inoltre elaborate le spiegazioni concernenti l'aiuto all'esecuzione (cap. 3).

¹ Maltrattare gli animali è vietato in particolare dall'articolo 22 della legge federale del 9 marzo 1978 sulla protezione degli animali (LPDA; RS 455).

2 Attuazione dell'articolo 5a OLFP da parte dei Cantoni: principi

Al fine di attuare l'articolo 5a OLFP i Cantoni sono tenuti ad emanare apposite prescrizioni esecutive. L'UFAM e l'UFV raccomandano ai Cantoni di improntare le proprie prescrizioni ai principi esposti qui di seguito.

Articolo 5a OLFP

1. L'articolo 5a OLFP stabilisce che, per acquistare una patente di pesca, è necessario possedere *conoscenze sufficienti* su pesci e gamberi nonché sul rispetto della protezione degli animali nell'ambito dell'esercizio della pesca. In linea di principio, tali conoscenze andrebbero acquisite attraverso appositi corsi della durata di almeno 3 ore, organizzati ad esempio dal Cantone o dalla Federazione Svizzera di pesca. È tuttavia raccomandabile tenere un corso di un'intera giornata, da suddividere eventualmente in più moduli (ad es. serali).

Durata minima della formazione

2. I Cantoni dovrebbero esigere a questo riguardo che nei corsi che abilitano all'acquisizione di una licenza di pesca venga trasmesso il seguente bagaglio di conoscenze:

Conoscenze necessarie

- come prendere all'amo e portare a riva correttamente un pesce (non appena l'animale abbocca, non aspettare che l'amo venga ingoiato profondamente; abbreviare il più possibile il tempo di recupero; tirare fuori dall'acqua con guadino);
- come manipolare correttamente un pesce catturato (afferrare il pesce solo con le mani bagnate, se possibile misurarlo in acqua e liberarlo dall'amo; se il pesce non viene rilasciato, ucciderlo prima di togliere l'amo);
- come uccidere un pesce (finirlo con un colpo sulla testa e recidere subito le branchie o rimuovere le interiora);
- come rilasciare correttamente un pesce in acqua.

Affinché queste operazioni possano essere svolte correttamente, ai pescatori dovrebbero essere impartiti anche i seguenti rudimenti di anatomia e fisiologia ittica:

- costituzione anatomica dei pesci;
- funzione di branchie, circolazione sanguigna e cuore (in relazione alla corretta uccisione);
- funzione e posizione della vescica natatoria;
- funzione di squame e mucosa.

Per capire cosa si intende per rispetto della protezione degli animali nell'ambito dell'esercizio della pesca è inoltre necessario avere una sufficiente conoscenza delle specie e conoscerne in linea di massima le esigenze in materia di habitat. Nei corsi andrebbero perciò trattati anche i seguenti punti:

- conoscenza delle principali specie di pesci e gamberi, come pure delle specie protette presenti nel Cantone;
- tratti salienti degli habitat dei pesci giovani e caratterizzazione delle principali regioni piscicole.

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 3. Qualora i suddetti contenuti rientrino nel programma di formazione, ogni Cantone dovrebbe riconoscere anche i corsi organizzati da altri Cantoni. | Riconoscimento reciproco |
| 4. Ai pescatori che, prima del 1° gennaio 2009, hanno frequentato un corso o sostenuto un esame di pesca nel cui ambito siano state almeno impartite ed esaminate le conoscenze di base relative a un esercizio della pesca rispettoso delle esigenze della protezione degli animali dovrebbero essere riconosciuti i crediti già conseguiti. La frequenza di un corso o il superamento di un esame che soddisfano i criteri di cui sopra devono poter essere comprovati e abilitare pertanto all'acquisizione di una patente di pesca. Si raccomanda di riconoscere a tale effetto anche i pertinenti corsi di formazione ed esami per guardapesca, pescatori professionisti e piscicoltori. | Riconoscimento di formazioni precedenti |
| 5. Come soluzione transitoria, ai pescatori che hanno acquistato almeno una patente di pesca (escluse quelle aventi durata di validità di un mese o inferiore) per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007 o 2008 va riconosciuto il possesso di conoscenze sufficienti secondo l'articolo 5a OLFP. | Soluzione transitoria |
| 6. All'atto di acquistare una patente di pesca avente durata di validità superiore a un mese, i pescatori devono provare di aver frequentato un corso (cfr. punto 2). | Corso di formazione |
| 7. Agli acquirenti di patenti con durata di validità di un mese o inferiore i Cantoni devono fornire pertinenti informazioni scritte riguardo al rispetto della protezione dei pesci e degli animali in generale nell'ambito dell'esercizio della pesca. Le informazioni devono essere facilmente accessibili soprattutto per chi pratica la pesca libera. Il materiale informativo è sufficiente per acquisire le summenzionate categorie di licenze, ma non può essere considerato come sostitutivo della frequenza di un corso di formazione (cfr. punto 6). | Informazione per patenti di breve durata |
| 8. L'articolo 5a OLFP si applica al rilascio di licenze di pesca in acque pubbliche e private (cfr. art. 2 cpv. 1 della legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca, LFSP; RS 923.0). Per i privati che rilasciano autorizzazioni di pesca valgono dunque le stesse disposizioni applicabili ai servizi cantonali preposti al rilascio di patenti di pesca. | Acque di proprietà privata |
| 9. L'articolo 5a OLFP permette ai Cantoni, come in passato, di prescrivere che i titolari di patente che hanno frequentato un corso di formazione (cfr. punto 6) possano essere accompagnati da una persona che potrebbe non essere in possesso delle conoscenze di cui all'articolo 5a OLFP. | Accompagnatori |
| 10. I Cantoni provvedono affinché gli istruttori siano adeguatamente formati. | Istruttori |

> **Spiegazioni relative all'aiuto all'esecuzione «Requisiti per il rilascio della licenza di pesca. Attestato per l'ottenimento della licenza di pesca per pesci e gamberi»**

Principi riguardanti l'attuazione dell'articolo 5a OLFP da parte dei Cantoni

L'aiuto all'esecuzione concernente i requisiti per il rilascio della licenza di pesca fornisce ai Cantoni delle linee guida su come attuare l'articolo 5a OLFP. Né la nuova prescrizione dell'ordinanza né l'aiuto all'esecuzione esigono espressamente dai Cantoni un'attuazione uniforme. Si dovrebbe tuttavia evitare che, in virtù della nuova norma, i singoli Cantoni allestiscano programmi di formazione che sono validi per le acque presenti entro il proprio territorio ma che potrebbero non trovare riconoscimento in altri Cantoni. È invece auspicabile che i Cantoni si accordino per applicare ai rispettivi corsi uno stesso standard valido a livello nazionale. Affinché ogni Cantone possa trattare, nell'ambito di un corso, anche le peculiarità relative alle singole realtà cantonali, nell'aiuto all'esecuzione viene proposta una formazione di base uguale per tutta la Svizzera, che però può essere integrata con gli aspetti specifici dei vari Cantoni. Il gruppo di lavoro sopra menzionato ha elaborato a questo scopo dei criteri volti a indicare come impostare la formazione o quali aspetti della pesca trattare per far sì che i pescatori dispongano di sufficienti conoscenze secondo l'articolo 5a OLFP. L'UFAM e l'UFV raccomandano ai Cantoni di attenersi.

Approfondimenti riguardanti la formazione di base comune in materia di rispetto della protezione degli animali nell'ambito dell'esercizio della pesca (art. 5a OLFP)

L'obbligo, per chi intenda acquistare una licenza di pesca per pesci o gamberi, di dimostrare di possedere conoscenze sufficienti sui pesci e sui gamberi nonché sul rispetto della protezione degli animali nell'ambito dell'esercizio della pesca, entra in vigore il 1° gennaio 2009. Poiché al momento solo pochi Cantoni prevedono una formazione obbligatoria per pescatori e dato che in molti Cantoni non esistono affatto programmi di formazione (neanche presso le associazioni di pescatori), occorre passare da una situazione di vuoto formativo o quasi a un sistema che funzioni a livello nazionale. I programmi di formazione dei singoli Cantoni devono inoltre essere riconosciuti in tutta la Svizzera, il che presuppone che tutti rispondano a un determinato standard. A questo scopo i Cantoni che perseguono il reciproco riconoscimento delle formazioni si riuniscono in una «Rete svizzera di formazione per pescatori».

In vigore dal 1° gennaio 2009

Spiegazione dei termini:

- > materiale informativo specialistico (SaInfo): pieghevole della Confederazione sull'esercizio della pesca rispettoso delle esigenze in materia di protezione degli animali, nonché materiale informativo dei Cantoni sulle specie ittiche e sulle prescrizioni cantonali in materia di pesca;
- > attestato specialistico (SaNa): certificato riconosciuto nei Cantoni membri della «Rete svizzera di formazione per pescatori», come pure nei Paesi confinanti, che attesta il possesso da parte del titolare di conoscenze sufficienti secondo l'articolo 5a

Materiale informativo specialistico

Attestato specialistico

OLFP sui pesci e sui gamberi, nonché sul rispetto della protezione degli animali nell'ambito dell'esercizio della pesca;

- > patente di breve durata: tutte le licenze di pesca aventi durata di validità di un mese o inferiore;
- > comitato direttivo «Rete svizzera di formazione per pescatori»: organo responsabile di tutti gli aspetti organizzativi salienti relativi all'istituzione del corso. A detto comitato vengono ceduti i diritti d'autore di tutti i supporti didattici allestiti su mandato della Confederazione. È pertanto responsabile anche delle successive rielaborazioni dei documenti. Il comitato è formato da rappresentanti dell'UFAM, dell'UFV, della segreteria e dei Cantoni;
- > segreteria della «Rete svizzera di formazione per pescatori»: servizio centrale incaricato di stampare gli attestati e di gestire la corrispondenza nonché una pagina Internet contenente una panoramica sempre aggiornata dei corsi offerti.

Patenti di breve durata

Rete svizzera di formazione per pescatori

Segreteria

Per tener conto delle svariate categorie di patenti e di licenze di pesca emesse da tutti i Cantoni, la formazione è strutturata in maniera modulare (cfr. figura). Il programma deve contemplare, da una parte, la fornitura di materiale informativo specialistico (SaInfo) e, dall'altra, l'organizzazione di un corso di formazione finalizzato al rilascio di un attestato specialistico (SaNa). Per ottenere una formazione di base uniforme a livello svizzero, occorre inoltre organizzare corsi introduttivi volti a permettere a chi offre programmi di formazione di familiarizzarsi con il materiale didattico edito dalla Confederazione.

<p>Materiale informativo specialistico (pieghevole)</p>	<p>Modulo 1 (Confederazione)</p> <ul style="list-style-type: none"> • aspetti della protezione degli animali in senso stretto rilevanti ai fini della pesca 	<p>Modulo 2 (Cantone)</p> <ul style="list-style-type: none"> • specie di pesci presenti nel Cantone • prescrizioni cantonali in materia di pesca
<p>Attestato specialistico (formazione)</p>	<p>Modulo 3 (teoria)</p> <ul style="list-style-type: none"> • aspetti della protezione degli animali rilevanti ai fini della pesca • specie di pesci protette in Svizzera • conoscenza dei pesci e dei gamberi della Svizzera 	<p>Modulo 4 (pratica)</p> <ul style="list-style-type: none"> • specie di pesci presenti nel Cantone • esercizio della pesca rispettoso della protezione degli animali • prassi rilevante ai fini della pesca
	<p>Modulo 5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Testo del corso e supporti didattici per formatori 	

Il corso, allestito su mandato della Confederazione, comprende una parte teorica e una parte pratica e dura come minimo 3 ore o, nel caso ideale, un'intera giornata. Il corso per il rilascio dell'attestato specialistico riconosciuto a livello svizzero deve concludersi con un controllo dei risultati. I supporti didattici sono disponibili nelle tre lingue ufficiali (tedesco, francese e italiano) mentre il pieghevole, destinato anche a parlanti di altre lingue, è tradotto pure in inglese.

Materiale informativo specialistico (moduli 1 e 2)

Il pieghevole che informa sugli aspetti della protezione degli animali rilevanti ai fini della pesca (modulo 1) e le prescrizioni cantonali in materia di pesca (modulo 2) devono essere distribuiti o resi facilmente accessibili ai pescatori che non sono tenuti a conseguire un attestato specialistico (SaNa). Questi appartengono alle seguenti categorie:

Pieghevole


- > acquirenti di patenti di breve durata (distribuzione attiva da parte del servizio di rilascio della patente);
- > persone che praticano la pesca libera (il materiale informativo deve essere reso facilmente accessibile, ma i pescatori devono procurarselo autonomamente).

Tutti gli appartenenti a questi due gruppi di pescatori sono ovviamente liberi di frequentare anche un corso volto all'ottenimento dell'attestato specialistico (SaNa).

Attestato specialistico (moduli 3 e 4)

La figura seguente offre una panoramica delle diverse possibilità per ottenere un attestato specialistico (SaNa).

Possibilità per il conseguimento dell'attestato



Il corso può essere impartito in un solo blocco o in più tappe. Ogni controllo dei risultati è preceduto dalla proiezione di un filmato di circa 10 minuti che illustra nuovamente i principali temi rilevanti ai fini della protezione dei pesci e degli animali. Il controllo dei risultati consiste in un questionario a scelta multipla: per conseguire un attestato specialistico (SaNa) riconosciuto in tutta la Svizzera (e nei Paesi confinanti) occorre rispondere correttamente ad almeno 20 domande. La Confederazione prepara un catalogo delle domande a cui si dovrebbe attingere per i controlli dei risultati, ma i Cantoni possono anche formulare domande di loro scelta.

L'attestato specialistico (SaNa) riconosciuto a livello svizzero (e nei Paesi confinanti) deve essere rilasciato da un servizio centrale. A tale scopo verrà istituita un'apposita segreteria, che sarà responsabile del rilascio degli attestati, della gestione della corrispondenza, dell'amministrazione dei supporti didattici e della pubblicazione dei bandi per i corsi pianificati (corsi per pescatori e corsi per formatori).

La qualità dei corsi offerti sarà controllata periodicamente. I corsi saranno inoltre posti sotto la sorveglianza di un comitato direttivo al quale non solo verranno affidate le incombenze d'ordine organizzativo e la gestione della segreteria, ma saranno ceduti anche i diritti d'autore di tutti i documenti del programma di formazione. Detto comitato è formato da rappresentanti dei Cantoni, dell'UFAM, della Federazione Svizzera di pesca e della segreteria. Sulle questioni rilevanti ai fini della protezione degli animali sarà coinvolto inoltre l'Ufficio federale di veterinaria (UFV).

Si raccomanda ai Cantoni di esigere che i pescatori posti sotto la propria giurisdizione portino sempre con sé un attestato ufficiale aggiornato. In tal modo diventa superflua la foto sul brevetto di pesca alla lenza.

Formatori (modulo 5)

Il programma di formazione offrirà anche un corso introduttivo volto a permettere a chi intende organizzare corsi per l'ottenimento di un attestato specialistico (SaNa) di conoscere e studiare il materiale didattico edito dall'UFAM.